

La detrazione del 55%: Il provvedimento direttoriale del 6 Maggio 2009

a cura di Francesco Buetto

Il dettato normativo

La L. 27 dicembre 2006, n. 296 - art. 1, commi da 344 a 349 -, ha introdotto una agevolazione fiscale - nella misura del 55% delle spese sostenute entro il 2007 (prorogata fino al 2010 dalla Finanziaria 2008), da ripartire in tre rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione fruibile, stabilito in relazione a ciascuno degli interventi previsti - per la realizzazione di determinati interventi volti al contenimento dei consumi energetici, realizzati su edifici esistenti.

Il D. Int. 19 febbraio 2007 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ha disciplinato i contenuti tecnici, che di fatto supera il precedente D.M. 26.10.2007. Tuttavia il D.M. 11 marzo 2008 ha previsto nuovi indici, distinguendo quelli applicabili dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 da quelli utilizzabili dal 1° gennaio 2000. La norma rinvia - in ordine alle modalità di utilizzo - alla detrazione concessa per gli interventi di ristrutturazione edilizia, da cui si discosta per l'entità dell'importo detraibile e per alcuni aspetti procedurali.

La detrazione è rivolta a tutti soggetti residenti e non residenti, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari, e pertanto, riguarda le persone fisiche, gli enti e i soggetti di cui all'art. 5 del T.U. n.917/86, i titolari di reddito d'impresa, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi agevolati sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.

La detrazione compete pure ai familiari, ex art. 5, comma 5, del Tuir (parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado), conviventi con il possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento,

limitatamente ai lavori eseguiti su immobili appartenenti all'ambito "*privatistico*", a quelli cioè nei quali può esplicarsi la convivenza, ma non in relazione ai lavori eseguiti su immobili strumentali all'attività d'impresa, arte o professione.

La condizione per fruire della detrazione è il sostenimento delle spese e che queste siano rimaste a loro carico. Inoltre devono possedere o detenere l'immobile in base ad un titolo idoneo che può consistere nella proprietà o nella nuda proprietà, in un diritto reale o in un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato.

L'agevolazione in esame interessa i fabbricati esistenti (esclusi, pertanto, gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile), appartenenti a qualsiasi categoria catastale (anche rurale) compresi, quindi, quelli strumentali.

Successivamente, l'art. 29, comma 6, del D.L. n. 185/2008, conv. con modif. in L. n. 2/2009 ha introdotto – per le spese relative agli interventi di risparmio energetico sostenute nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2008 – due novità:

- obbligo di invio all'Agenzia delle Entrate di una apposita comunicazione, senza comunque che sia necessario attendere l'ok dalle Finanze per poter fruire dell'agevolazione;
- per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009, la detrazione deve essere suddivisa in 5 rate annuali di pari importo.

Gli interventi di prassi

Nel corso di questi anni, l'Amministrazione finanziaria ha diramato una serie di indicazioni:

- C.M. n. 36/2007;
- R.M. n. 152/2007;
- R.M. n. 244/2007

In particolare, la circolare n. 36/2007 ha ritenuto necessario che gli edifici presentino specifiche caratteristiche quali, ad esempio:

- 1) essere già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell'intervento, per quanto concerne tutti gli interventi agevolabili, ad eccezione della installazione dei pannelli solari;
- 2) nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell'unità immobiliare, con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità;
- 3) nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all'incentivo solo nel caso di fedele ricostruzione, ravvisando nelle altre fattispecie il concetto di nuova costruzione. Restano quindi esclusi gli interventi relativi ai lavori di ampliamento.

Gli interventi agevolativi

Gli interventi agevolati sono quelli individuati dai commi 344, 345, 346 e 347 dell'art. 1 della legge Finanziaria 2007 (che rinvia alle definizioni di cui al D.Lgs. n. 192/2005) e definiti dal D. Int. 19 febbraio 2007:

Interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti (detrazione massima 100.000 euro)

Spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 % rispetto ai valori riportati nell'all. C, n. 1), tab. 1, annesso al D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192

Interventi su strutture opache e su infissi (detrazione massima 60.000 euro.)

Spese relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità

immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m²K, della Tab. 3 alleg. alla Finanziaria 2007

Installazione di pannelli solari (detrazione massima 60.000 euro).
Spese relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (detrazione massima 30.000 euro)
Spese per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione

In ordine agli adempimenti, il documento di prassi evidenzia che il provvedimento agevolativi non prevede l'obbligo di inviare al Centro operativo di Pescara e all'ASL la comunicazione preventiva di inizio dei lavori. L'agevolazione è subordinata alla indicazione in fattura del costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell'intervento.

OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI

Acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti dal medesimo decreto.

Trasmettere telematicamente (attraverso il sito www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica) o per raccomandata all'ENEA (Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, Via Anguillarese 301, 00123 Santa Maria di Galeria, Roma), entro 90 giorni dalla fine dei lavori (per le spese sostenute nel 2007 il termine era di 60 giorni) copia dell'attestato di "certificazione energetica" dell'edificio. Tale certificazione contiene i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio ed è prodotta successivamente alla esecuzione degli interventi, in base alle procedure indicate dai comuni (se le medesime procedure sono state stabilite con proprio regolamento antecedente alla data dell'8 ottobre 2005) o dalle regioni. Qualora gli enti locali non abbiano indicato tali procedure, in luogo dell'attestato di "certificazione energetica" deve essere trasmessa copia dell'attestato di "qualificazione energetica", prodotto secondo le indicazioni riportate nello schema di cui all'allegato A del decreto stesso.

Trasmettere all'ENEA, con le medesime modalità indicate al punto precedente la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell'all. E, contenente i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, dell'edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando quello delle spese professionali, e l'importo utilizzato per il calcolo della detrazione.

I soggetti che non sono titolari di reddito d'impresa devono effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario del bonifico.

Conservare ed esibire all'Amministrazione finanziaria, ove ne faccia richiesta, la asseverazione, la ricevuta della documentazione inviata all'ENEA, nonché le fatture e le ricevute del bonifico bancario relative alle spese per le quali si fa valere la detrazione.

Le caratteristiche energetiche di determinati beni utilizzati per la realizzazione dell'intervento, possano essere attestate, in alternativa, dai produttori stessi.

La mancata acquisizione ovvero la mancata presentazione, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, comporta la decadenza dal beneficio.

Come abbiamo già avuto modo di vedere, le spese per le quali è possibile fruire della detrazione sono indicate dall'art. 3 del decreto.

Tale elencazione deve ritenersi non esaustiva bensì finalizzata a chiarire la portata applicativa delle norme in esame.

In particolare, sono indicate tra le spese detraibili quelle relative alle prestazioni professionali, comprendendovi sia quelle necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati sia quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica richiesta per fruire del beneficio. Inoltre, tra le spese ammesse alla detrazione del 55 per cento possono ritenersi comprese anche quelle sostenute per le opere edilizie, funzionali alla realizzazione dell'intervento di risparmio energetico.

Il provvedimento direttoriale del 6 maggio 2009

Il Direttore dell'Agenzia delle entrate, in base alle attribuzioni conferitegli, ha disposto il 6 maggio 2009 l'approvazione del modello di comunicazione per lavori concernenti interventi di riqualificazione energetica previsto dall'art. 29, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Il modello deve essere presentato con riferimento ai soli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d'imposta, per comunicare le spese sostenute nei periodi d'imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati.

Il modello deve essere utilizzato per comunicare le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008. Per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d'imposta, deve essere presentato un modello per ciascun periodo d'imposta.

Il modello non deve essere presentato qualora i lavori siano iniziati e conclusi nel medesimo periodo d'imposta.

Il modello non deve essere presentato se nel periodo d'imposta cui la comunicazione si riferisce non sono state sostenute spese.

Il modello deve essere presentato all'Agenzia delle entrate, esclusivamente con modalità telematica, direttamente dai soggetti interessati ovvero tramite gli intermediari abilitati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. n. 322/1998. A tal fine i predetti soggetti sono tenuti a trasmettere i dati contenuti nella comunicazione utilizzando il prodotto informatico disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it ovvero secondo le specifiche tecniche da approvare con successivo provvedimento.

Il modello deve essere presentato entro novanta giorni dal termine del periodo d'imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio.

Per gli interventi i cui lavori proseguono per più periodi d'imposta, il modello deve essere presentato entro novanta giorni dal termine di

ciascun periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione.

Ai sensi dell'art. 29, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, trasmette per via telematica all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del mese successivo al ricevimento della comunicazione di fine lavori, i seguenti dati, in proprio possesso ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007:

- a) dati identificativi del soggetto dichiarante;
- b) dati identificativi dell'immobile oggetto degli interventi;
- c) interventi eseguiti sull'immobile secondo le tipologie previste dall'art. 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- d) data inizio lavori;
- e) data fine lavori;
- f) risparmio annuo di energia in fonti primarie previsto per gli interventi;
- g) costo degli interventi di riqualificazione energetica al netto delle spese professionali;
- h) ammontare delle spese per le quali si ha diritto a fruire della detrazione d'imposta;
- i) costo delle spese professionali, ove previsto;
- j) dati identificativi del tecnico abilitato che ha rilasciato l'attestato di certificazione o di qualificazione energetica, ove previsto.

Nell'ipotesi in cui siano stati effettuati diversi interventi sullo stesso immobile i dati di cui alle lettere da f) a i) del precedente punto devono essere specificati in relazione a ciascuna delle tipologie di intervento individuate nella comunicazione.

Per i lavori terminati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e la data di pubblicazione del presente provvedimento, i dati di cui al punto 4.1. sono trasmessi dall'ENEA all'Agenzia delle Entrate, con le stesse modalità, entro il 30 settembre 2009.

Francesco Buetto
11 Maggio 2009